



24469 13

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Giurisdizione  
e fallimento

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

R.G.N. 19863/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 24469

Dott. GIORGIO SANTACROCE - Primo Presidente -

Rep. *risoluzione  
sui recuperi*

Dott. MARIO ADAMO - Presidente Sezione -

Ud. 22/10/2013

Dott. RENATO RORDORF - Rel. Pres. Sezione -

PU

Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere -

Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere -

Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -

Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere -

Dott. VINCENZO DI CERBO - Consigliere -

Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 19863-2012 proposto da:

PUBBLIMAGE S.R.L., in persona del legale rappresentante  
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE  
GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato LIO  
SERGIO, rappresentata e difesa dall'avvocato BOGNANNI  
GIUSEPPE, per delega a margine del ricorso;

2013

527

- ricorrente -

**contro**

CONDOMINIO DI VIA WASHINGTON n. 1 MILANO, CREDITO  
ARTIGIANO S.P.A., FALLIMENTO PUBBLIMAGE S.R.L., IMPRESA  
DONELLI S.R.L.;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 2704/2012 della CORTE D'APPELLO  
di MILANO, depositata il 25/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 22/10/2013 dal Presidente Dott. RENATO  
RORDORF;

udito l'Avvocato Giuseppe BOGNANNI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.

UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del terzo  
motivo del ricorso e rimessione per il resto alla I<sup>a</sup>  
sezione civile.

A large, sweeping handwritten line starts from the left side of the page and curves upwards and to the right, ending near the center. To the right of this line, there is a handwritten signature that appears to be 'M' or 'M.' with a checkmark-like flourish below it.

## **Esposizione del fatto**

La società Pubblimage s.r.l., essendo stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 15 novembre 2011, propose reclamo, che fu però rigettato dalla Corte d'appello di Milano con sentenza depositata il 25 luglio 2012.

La corte milanese, premesso che lo stato d'insolvenza della società reclamante era incontestato, reputò, in primo luogo, che la mancata notifica alla Pubblimage delle istanze di fallimento contro di essa rivolte e del decreto di fissazione dell'udienza disposta a norma dell'art. 15 l. fall. fosse dipesa dall'oggettiva irreperibilità della debitrice, alla medesima imputabile, e che perciò non ostasse alla successiva dichiarazione di fallimento; in secondo luogo, che fosse infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla reclamante, la quale affermava di avere da tempo trasferito la propria sede nello stato di Panama, giacché tale trasferimento di sede appariva fittizio avendo la società continuato ad operare in Italia, aggravando il proprio passivo, pur dopo l'iscrizione del trasferimento di sede nel registro delle imprese.

Per la cassazione di tale sentenza la Pubblimage ha proposto ricorso, articolato in tre motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto difese in questa sede.

## **Ragioni della decisione**

1. La ricorrente anzitutto lamenta la violazione degli artt. 24, comma 2, Cost., 15 l. fall., 142, 145 e 151 c.p.c., negando che sia ad essa imputabile l'insuccesso dei tentativi di notifica dei ricorsi per fallimento proposti dai creditori e sostenendo che, comunque, l'eventuale sua irreperibilità non avrebbe consentito di procedere alla dichiarazione di fallimento senza la previa osservanza delle regole stabilite dal codice di rito per l'instaurazione del contraddittorio nei confronti degli irreperibili.

Col secondo motivo, volto a denunciare un vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, la ricorrente si duole del fatto che la corte d'appello non abbia dato alcun rilievo ad un documento, ritualmente prodotto in causa, dal quale risultava come la comunicazione dell'avvenuto fallimento inviata dal curatore fosse stata puntualmente ricevuta nella sede panamense della società dichiarata fallita, a dimostrazione

dell'effettività di tale sede e della reperibilità in luogo della società medesima.

Infine, la difesa della Pubblimage, censurando l'impugnata sentenza per violazione degli artt. 9 l. fall. e 5 c.p.c., ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, insistendo nel sostenere che il trasferimento della sede della società all'estero ebbe luogo in epoca anteriore alla presentazione delle istanze di fallimento e che i documenti acquisiti in causa non dimostrano lo svolgimento in Italia di attività imprenditoriali successive a detto trasferimento né quindi valgono a superare la presunzione di corrispondenza tra la sede legale, ubicata in Panama, e la sede effettiva dell'impresa.

2. La questione afferente alla giurisdizione deve essere esaminata in via preliminare. Ogni accertamento sulla ritualità del procedimento svolto presuppone logicamente, infatti, che il giudice dinanzi al quale quel procedimento si è tenuto fosse fornito di giurisdizione.

La società ricorrente, come s'è già detto, insiste nel sottolineare che sia la deliberazione di trasferimento della propria sede sociale dall'Italia a Panama sia l'adempimento (pur ritardato) delle relative formalità pubblicitarie nel registro delle imprese sono avvenuti ben prima della proposizione delle istanze di fallimento che hanno innescato il procedimento in esame. Ne deduce, argomentando *a contrario* dall'ultimo comma dell'art. 9 l. fall., che la sede legale rilevante, ai fini dell'individuazione del giudice fornito di giurisdizione in ordine alle predette istanze di fallimento, sarebbe quella che la società debitrice aveva stabilito in Panama.

La censura non coglie però nel segno.

La corte d'appello non ha certo negato che la società Pubblimage avesse formalmente assunto la decisione di trasferire la propria sede nello stato panamense, né che della relativa deliberazione si fosse dato atto nel registro delle imprese. Neppure la stessa corte ha affermato la propria giurisdizione perché abbia reputato che il formale trasferimento all'estero della sede legale della società debitrice fosse intervenuto quando ormai il procedimento prefallimentare si era già instaurato in Italia. La ragione decisiva che ha condotto la corte territoriale (come già prima il tribunale) a ravvisare nella specie la giurisdizione del giudice italiano risiede nel

convincimento, tratto dall'esame dei documenti acquisiti in causa, che quel formale trasferimento di sede fosse meramente fittizio, e che pertanto l'ubicazione della sede legale della società in Panama non corrispondesse con il luogo in cui si trovava la sede effettiva dell'impresa all'atto della proposizione dei ricorsi per fallimento.

La critica mossa al riguardo della ricorrente, secondo cui si deve presumere che il centro principale degli interessi dell'impresa coincida con la sede legale, sicché compete a chi voglia negarlo dimostrare il contrario, non è idonea a scalfire la sentenza impugnata. Questa non ha infatti minimamente messo in discussione tale principio giuridico (rispecchiato anche nel disposto dell'art. 3 del regolamento europeo n. 1346 del 2000 in materia d'insolvenza), ma ha semplicemente ritenuto che, in punto di fatto, la suddetta presunzione fosse stata idoneamente vinta mediante la produzione di documenti attestanti il perdurare dell'attività della Pubblimage in Italia pur dopo l'apparente trasferimento della sua sede all'estero; ed ha tratto conferma di tale convincimento anche dalla circostanza che i tentativi di notifica delle istanze di fallimento compiuti presso la dichiarata sede panamense non erano andati a buon fine (a poco rilevando – deve aggiungersi – che sia invece stato possibile notificare in Panama la successiva sentenza di fallimento, trattandosi di evenienza cronologicamente posteriore e quindi non da sola in grado di dimostrare quale fosse la reale ubicazione della sede sociale al tempo della presentazione delle richieste di fallimento).

Quanto appena osservato consente senz'altro di escludere che all'impugnata sentenza sia imputabile su questo punto un qualche errore di diritto, giacché nessuno dubita che la presunzione di corrispondenza tra sede legale e sede effettiva sia di carattere relativo e che, quando risulti in punto di fatto accertato che v'è discrepanza tra sede legale ed effettiva è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire perciò il criterio determinante della giurisdizione (cfr. in argomento, da ultimo, Sez. un. n. 9414 e n. 5945 del 2013).

Per il resto, e cioè per la parte in cui mirano a contestare che la documentazione acquisita in causa davvero fosse idonea a dimostrare la fittizietà del trasferimento della sede sociale a Panama, le censure della ricorrente si rivelano inammissibili, in quanto si risolvono nella generica

affermazione di una realtà diversa da quella accertata dalla corte territoriale; né i documenti ai quali la ricorrente fa cenno, e sul cui contenuto dovrebbe quindi fondarsi il motivo di ricorso, risultano indicati con la precisione e la specificità richieste dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

3. Passando ora all'esame del primo motivo di ricorso, deve dirsi subito che esso risulta inammissibile.

La questione posta dalla ricorrente – se cioè nel procedimento per dichiarazione di fallimento l'avvenuta proceduralizzazione del giudizio e delle attività di trattazione ed istruttoria, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 e del d.lgs. n. 169 del 2007, implichi che la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione all'udienza sia indispensabile anche quando il debitore si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, dovendosi se del caso applicare le norme del codice di rito per la notificazione degli atti a soggetti irreperibili o residenti all'estero – era stata già sollevata nell'atto di reclamo con un apposito motivo di gravame rivolto contro la sentenza di fallimento pronunciata dal tribunale. La corte d'appello, nel prendere in esame tale doglianza, ha anzitutto osservato che le osservazioni formulate a questo riguardo nell'atto di reclamo risultavano fuori bersaglio, non avendo affatto il tribunale affermato che la notifica dei ricorsi per fallimento fosse regolare, ma avendo anzi dato atto che essa non si era potuta perfezionare; salvo che, essendo ciò dipeso da una situazione d'irreperibilità della società debitrice, il medesimo tribunale aveva reputato che la mancata notifica non impedisse di procedere ugualmente alla dichiarazione di fallimento. A quest'ultima affermazione – concernente la possibilità di dichiarazione di fallimento pur in difetto di notifica dei relativi ricorsi e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del debitore dinanzi al tribunale – la reclamante, a quanto si legge nella sentenza d'appello, non ha mosso alcuna specifica contestazione o censura, onde la corte territoriale ne ha dedotto che, per questo profilo, *"il reclamo appare affetto da tale aspecificità che dovrebbe condurre alla sua inammissibilità, trovando applicazione anche nella presente procedura i principi desumibili dall'art. 342 c.p.c."*

Ora, è vero che la medesima corte d'appello, dopo aver rilevato l'inammissibilità del mezzo di gravame per la ragione sopra indicata, è ugualmente poi scesa ad esaminarlo nel merito; ma sin dalla sentenza n. 3840 del 20 febbraio 2007 le sezioni unite di questa corte hanno chiarito che il giudice il quale emetta una pronuncia d'inammissibilità della domanda si spoglia della propria *potestas iudicandi* al riguardo, e che se, ciò nondimeno, quel medesimo giudice si soffermi anche a motivare sul merito, tale motivazione è da considerarsi svolta *ad abundantiam*, onde un'impugnazione sul punto neppure risulterebbe ammissibile (nel medesimo senso questa corte si è poi pronunciata ripetutamente, puntualizzando come tale principio debba essere logicamente esteso anche ai casi in cui l'inammissibilità riguardi solo un capo di domanda o un singolo motivo di gravame: cfr. Cass. 1 marzo 2012, n. 3229).

In effetti proprio questo è accaduto nella presente fattispecie, giacché la ricorrente ha formulato le proprie critiche unicamente con riferimento alla parte della motivazione dell'impugnata sentenza in cui è stata affrontata nel merito la suindicata questione della possibilità per il tribunale di dichiarare il fallimento in difetto di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare; ma tale motivazione, per quanto appena detto, è da considerare *ad abundantiam*. Il punto decisivo dell'impugnata sentenza, cioè quello in cui è stata rilevata l'inammissibilità del motivo di reclamo a cagione della sua genericità (corretta o meno che sia tale affermazione della corte d'appello), non è stato invece in alcun modo investito dal motivo di ricorso che si sta esaminando. E tanto basta per far concludere che tale motivo di ricorso è inammissibile.


4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, senza che vi sia da provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo le parti intimiate non svolto difese.

**P.Q.M.**

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso, in Roma, 22 ottobre 2013.

L'estensore  
(Renato Rordorf)



Il Funzionario Giudiziario  
Dot.ssa Anna PANTALEO

Il presidente  
(Giorgio Santacroce)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 30 OTT. 2013



Il Funzionario Giudiziario  
Anna PANTALEO